

Decreto nr. 65 del 08/02/2021

Ufficio di Direzione

OGGETTO: ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 ED AL BILANCIO 2021 - 2023.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (*Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale*) ed in particolare l'art. 30 della stessa che prevede l'istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (di seguito EDR) di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, i cui ambiti territoriali di competenza coincidono, rispettivamente, con quelli delle soppresse province della Regione Friuli Venezia Giulia;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 30 sopra citato che prevede che i Commissari di cui all'articolo 29, comma 4, della L.R. 21/2019 curano tutti gli adempimenti necessari per la costituzione e il completo avvio degli EDR e restano in carica fino alla nomina degli organi ai sensi dell'articolo 31 della stessa legge;

Richiamata la D.G.R. n. 468 del 27.03.2020 di nomina del sottoscritto quale Commissario straordinario per la liquidazione dell'Unione Friuli Centrale e dell'Unione del Noncello dal 1 aprile al 30 giugno 2020, nonché Commissario per il subentro e l'avvio degli EDR di Udine e Pordenone a far data dall'1 luglio e fino alla nomina degli organi degli Enti medesimi;

Visto l'articolo 20 della L.R. 1/2015 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

Richiamato il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. di approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali" e s.m.i.;

Premesso che:

- col Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 - c. 3 - della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto;

Dato atto che

-con il proprio decreto n. 1 del 18.06.2020 è stato adottato il Bilancio di previsione dell'Ente di Decentramento Regionale di Pordenone per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022, reso esecutivo con la D.G.R. n. 1003 del 3.07.2020;

-con il proprio decreto n. 337 del 24.12.2020 è stato adottato il Bilancio di previsione dell'Ente di Decentramento Regionale di Pordenone per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023 nonché il bilancio finanziario gestionale per l'analogo periodo con relativa assegnazione delle entrate e spese ai responsabili dei servizi dell'Ente, reso esecutivo con la D.G.R. n.34 del 15.01.2021;

Richiamato l'art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 che stabilisce:

"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili

nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

Dato atto che il titolare di P.O. "Gestione del bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato", ha richiesto ai Servizi dell'Ente in data 07.01.2021 e 26.01.2021, per i vari residui attivi e passivi, le informazioni di cui alle lettere sopra citate e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria;

Considerato che i responsabili dei servizi dell'Ente hanno esaminato i residui attivi e passivi di loro competenza:

- provvedendo ad approvare, ai soli fini ricognitori, le risultanze sui residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 con i decreti di seguito esposti:

Direttore affari generali	n. 51	del 02.02.2021
Titolare di P.O. Bilancio	n. 50	del 01.02.2021
Titolare di P.O. Edilizia scolastica/LLPP	n. 52	del 02.02.2022

- ritrasmettendo i prospetti compilati, indicanti le informazioni necessarie al riaccertamento per una successiva approvazione;

- provvedendo in particolare:

- il Direttore del servizio affari generali a rideterminare l'importo delle concessioni di suolo occupato da distributori automatici;
- il titolare di posizione organizzativa Edilizia scolastica/LLPP a rideterminare l'importo degli accertamenti riguardanti l'utilizzo delle palestre;

Dato atto che ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo, ha dichiarato di aver operato secondo i criteri contenuti nel punto 9.1 dell'allegato 4.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" nonché degli artt. 3 e 63 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Considerato che il titolare di P.O. "Gestione del bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato", preso atto delle comunicazioni pervenute, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate;

Ritenuto, pertanto, opportuno far proprie le risultanze determinate dalla ricognizione operata con i singoli decreti dei responsabili dei servizi;

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento:

- All. A) Allegato riepilogativo delle economie di competenza di spesa conseguente alla ricognizione dei singoli responsabili;
- All. B) Elenco delle economie da reimputare composto da:
 - All. B_1) Elenco economie di parte corrente per reimputazione a FPV anno 2021;
 - All. B_2) Elenco economie di parte capitale per reimputazione a FPV anno 2021;
- All. C) Variazione del bilancio annuale 2020 e pluriennale 2020-2022;
- All. D) Variazione del bilancio annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 composto da:
 - All. D.1) Variazione del bilancio annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 di competenza;
 - All. D.2) Variazione del bilancio annuale 2021 di competenza e cassa;
- All. E) Elenco dei residui attivi da mantenere;
- All. F) Elenco dei residui passivi da mantenere;
- All. G) Accertamenti ed Impegni Traslati;

Considerato pertanto necessario procedere ad incrementare nell'esercizio 2020, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, i capitoli di spesa del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi;

Dato atto che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, risulta così costituito:

PARTE CORRENTE		
Residui passivi al	31-dic-20 cancellati e reimputati	28.990,20
Residui attivi al	31-dic-20 cancellati e reimputati	0,00
Differenza= FPV Entrata 2021		28.990,20
FPV 2021 INIZIALE		16.875,04
FPV 2021 dopo il Riaccertamento ordinario		45.865,24
PARTE CAPITALE		
Residui passivi al	31-dic-20 cancellati e reimputati	20.287,68
Residui attivi al	31-dic-20 cancellati e reimputati	431,18
Differenza= FPV Entrata 2021		19.856,50
FPV 2021 INIZIALE		1.041.068,16
FPV 2021 dopo il Riaccertamento ordinario		1.060.924,66
Totale FPV Entrata 2021		1.106.789,90

Dato atto che il riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 può essere effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni, anche nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, e che il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni;

Considerato che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione annuale 2020 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2020-2022, nonché del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 già approvato con decreto n. 33 del 24.12.2020;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale il Direttore generale/Commissario straordinario con decreto dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno, delle entrate e delle spese, agli esercizi in cui sono esigibili;

Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimputate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione, registrato al numero 2/2021 della procedura informatica di adweb;

Visti

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- il punto 9.1 dell'allegato 4.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" per poter essere inseriti nel conto del bilancio" dell'allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

DECRETA

1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. di far proprie le risultanze delle determinazioni di ricognizione adottate dai responsabili dei servizi;
3. di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2020, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2020, come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - All. A) Allegato riepilogativo delle economie di competenza di spesa conseguente alla ricognizione dei singoli responsabili;
 - All. B) Elenco delle economie da reimputare composto da:
 - All. B_1) Elenco economie di parte corrente per reimputazione a FPV anno 2021;
 - All. B_2) Elenco economie di parte capitale per reimputazione a FPV anno 2021;
 - All. C) Variazione del bilancio annuale 2020 e pluriennale 2020-2022;
 - All. D) Variazione del bilancio annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 composto da:
 - All. D.1) Variazione del bilancio annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 di competenza;
 - All. D.2) Variazione del bilancio annuale 2021 di competenza e cassa;
 - All. E) Elenco dei residui attivi da mantenere;
 - All. F) Elenco dei residui passivi da mantenere;
 - All. G) Accertamenti ed Impegni Traslati;
4. di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2021, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

PARTE CORRENTE		
Residui passivi al	31-dic-20 cancellati e reimputati	28.990,20
Residui attivi al	31-dic-20 cancellati e reimputati	0,00
Differenza= FPV Entrata 2021		28.990,20
FPV 2021 INIZIALE		16.875,04
FPV 2021 dopo il Riaccertamento ordinario		45.865,24

PARTE CAPITALE		
Residui passivi al	31-dic-20 cancellati e reimputati	20.287,68
Residui attivi al	31-dic-20 cancellati e reimputati	431,18
Differenza= FPV Entrata 2021		19.856,50
FPV 2021 INIZIALE		1.041.068,16
FPV 2021 dopo il Riaccertamento ordinario		1.060.924,66

Totale FPV Entrata 2021

1.106.789,90

4. Di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione annuale 2020 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2020-2022 autorizzatorio allegato C), e le variazioni, di competenza e di cassa, del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, allegato D), già approvato con decreto n. 337 del 24.12.2020;
5. Di procedere, contestualmente, con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati nell'allegato G), autorizzando il titolare di P.O Gestione del bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato", ad esecutività della presente decreto, ad assumere i relativi accertamenti/impegni di spesa;
6. Di dare atto che
 - le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2020;
 - ad esecutività del presente decreto, con ulteriore proprio atto, verranno variati gli stanziamenti di cassa del bilancio 2021 – 2023 conseguenti al diverso valore dei residui, attivi e passivi, riportati a nuovo;
 - le variazioni apportate al bilancio di previsione 2021 – 2023 non inficiano gli equilibri di competenza e di cassa ed il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2021, in quanto l'incremento delle spese è finanziato con un incremento del Fondo pluriennale di entrata, non finanziato da indebitamento;
 - l'importo dei residui attivi/passivi da riportare conseguenti al presente atto ed alla gestione svolta nel corso del 2020 è il seguente:

Residui Attivi	375.958,00;
Residui Passivi	1.562.180,56.

IL COMMISSARIO
F.to Augusto Viola

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.